



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce compiti e funzioni delle Camere di commercio;

VISTO, altresì, il comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;

VISTO il comma 10 citato che prevede, altresì, che il rapporto sui risultati di detti progetti è inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy

VISTA la richiesta di Unioncamere del 14 gennaio 2026, prot. n. 7802;

VISTE le deliberazioni dei Consigli delle rispettive Camere di commercio relative ai progetti per il cui finanziamento propongono l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento;

VISTA la nota della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 35632 del 17 febbraio 2026;

VALUTATA positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro delle politiche strategiche nazionali;

D E C R E T A

Art. 1

1. È autorizzato per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato



“A” che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le Camere di commercio di cui all'allegato “A” del presente decreto sono tenute, entro il 15 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti di cui al comma 1.

3. Le Camere di commercio di cui all'allegato “A” del presente decreto sono tenute ad allegare al rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel caso in cui le Camere di commercio affidino alle loro aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sarà inviata, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori dell'azienda speciale o dell'unione regionale, alla stessa Camera di commercio.

4. Il rapporto di cui al comma 2 è altresì inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'articolo 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

5. Le risorse non utilizzate per la realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale autorizzati con decreto 23 febbraio 2023 e decreto 27 marzo 2024 sono destinate a finanziare i progetti di cui al presente decreto. Le Camere di commercio sono tenute a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tramite di Unioncamere, l'ammontare delle suddette risorse non utilizzate destinate a ciascun progetto entro il 30 giugno 2026.

6. Le risorse non utilizzate per la realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale autorizzato con decreto 23 febbraio 2023 dalle Camere che non hanno deliberato la richiesta di autorizzazione dell'aumento della misura del diritto annuale per i nuovi progetti sono destinate a finanziare i progetti di cui al decreto 23 febbraio 2023. Le medesime Camere di commercio sono tenute a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tramite di Unioncamere, l'ammontare delle suddette risorse non utilizzate destinate a ciascun progetto entro il 30 giugno 2026, ad utilizzarle entro il 31 dicembre 2026 e a rendicontare secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 entro il 15 giugno 2027.

7. Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2026, al versamento



del diritto annuale effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito informatico del Ministero, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma,

IL MINISTRO

ADOLFO URSO
MISE
/80230390587
17.03.2026
13:52:16
GMT+01:00

